


Decreto di protezione dello Stagno Agra



Procedura

Adozione del Consiglio di Stato ris. n. 2952 del 14 giugno 2005
e entrata in vigore (art. 14 LCN)

Pubblicazione dal 27 giugno al 27 luglio 2005
(art. 15 LCN)

Indice generale

I Rapporto esplicativo

II Norme di attuazione

III Rappresentazioni cartografiche

- Piano delle zone di protezione
 - Piano delle misure e degli interventi
 - Piano di gestione
 - Piano dei rilievi
-

IV Programma delle misure di intervento

V Allegati

- Ordinanza federale sulla protezione dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale
 - Scheda dell'inventario federale
-

I

Rapporto esplicativo

I - RAPPORTO ESPLICATIVO

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CONTESTO GIURIDICO ATTUALE	3
2.1 Federale.....	3
2.2 Cantonale.....	3
2.3 Locale.....	3
3. CONTENUTI NATURALISTICI	3
3.1 Descrizione generale	3
3.2 Sistema idrico.....	4
3.3 Tipologie ambientali dell'area.....	4
3.4 Contenuti floristici particolari	5
3.5 Contenuti faunistici particolari	5
3.5.1 Anfibi.....	5
3.5.2 Rettili.....	6
3.5.3 Avifauna e mammiferi.....	6
3.5.4 Odonati.....	6
3.6 Funzioni ecologiche del sito	7
3.7 Corridoi migratori.....	7
4. STATO DI CONSERVAZIONE ATTUALE	8
4.1 Descrizione generale	8
4.2 Problemi attuali e potenziali	8
4.2.1 Crescita del canneto e della vegetazione natante	8
4.2.2 Presenza di pesci rossi e germani reali	8
4.2.3 Deposito di materiali.....	8
4.2.4 Attività agricola nei pressi degli stagni	9
4.2.5 Imboschimento della zona a monte dello stagno principale	9
4.2.6 Pressione del pubblico	10
4.2.7 Pista di decollo e atterraggio di modellini aerei.....	10
4.2.8 Regolazione dell'apporto idrico	10
4.2.9 Aumento del traffico veicolare.....	10
5. OBIETTIVI DELLA PROTEZIONE	11
5.1 Obiettivi generali	11
5.2 Obiettivi specifici	11

6. PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE.....	11
6.1 Le zone di protezione	11
6.2 Elenco mappali interessati	12
6.3 Misure e interventi	12
6.3.1 Taglio del canneto	12
6.3.2 Estirpazione vegetazione natante	12
6.3.3 Allontanamento pesci rossi.....	12
6.3.4 Allontanamento deposito materiale organico e inerte	12
6.3.5 Recinzione.....	12
6.3.6 Limitazione del traffico.....	12
6.3.7 Pista di decollo e atterraggio	12
6.3.8 Abbandono gestione sentiero.....	13
6.3.9 Posa di cartelli di segnalazione area protetta e di un cartello informativo	13
6.3.10 Strutture per rettili	13
6.4 Gestione corrente.....	13
6.4.1 Taglio regolare del canneto e controllo della vegetazione natante	13
6.4.2 Impedire l'imboschimento dell'area a monte dello stagno	13
6.4.3 Sfalcio annuale della ZP2.1	13
6.4.4 Pastore elettrico, abbeveratoi temporanei.....	13
7. COMPETENZE E SORVEGLIANZA	14
8. BIBLIOGRAFIA	15

1. Introduzione

Il presente Decreto di protezione, elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001, è lo strumento d'attuazione dell'Ordinanza federale sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale del 15 giugno 2001.

Il Decreto si prefigge di conservare e valorizzare a lungo termine le peculiarità biologiche dell'area dello Stagno Agra tramite la definizione di adeguate regole di comportamento, nonché di incrementarne la diversità biologica attraverso l'adozione di interventi consoni alla sua vocazione.

Il Dipartimento del territorio è responsabile della sua attuazione. All'Ufficio protezione della natura ne compete il coordinamento.

2. Contesto giuridico attuale

2.1 Federale

Grazie alla sua importanza biologica quale luogo idoneo per la riproduzione degli anfibi, determinata dalla presenza di 4 specie sulle 13 presenti nel Cantone Ticino, lo stagno Agra è stato inserito nell'Inventario federale dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale (oggetto n. TI 195).

2.2 Cantonale

Nel Piano Direttore l'area dello Stagno Agra è segnalata come area agricola e forestale.

2.3 Locale

Il biotopo è situato interamente sul territorio giurisdizionale del Comune di Cademario.

Il Piano regolatore comunale (approvato nel 1996) definisce come zona agricola e area forestale le zone circostanti gli specchi d'acqua. Il biotopo è inserito in zona di protezione della natura e zona di protezione del paesaggio.

3. Contenuti naturalistici

3.1 Descrizione generale

Il sito di riproduzione di anfibi denominato Stagno Agra si compone di due bacini piuttosto grandi (ca. 50x50 m l'uno, profondità 0,50-1,5 m), collegati tra loro nei periodi di precipitazioni abbondanti per formare un unico grande specchio d'acqua a forma di otto, e di una pozza più piccola (ca. 15x15, profondità massima 0,80 m) separata. Esso si trova ad un'altitudine di ca. 935 m.s.m. in una zona agricola sfruttata a pascolo contornata da boschi misti di latifoglie. Il rilievo è mosso e la zona aperta presenta qua e là dei piccoli gruppi di alberi, conferendo al comparto un notevole interesse paesaggistico.

Gli specchi d'acqua sono tutti di origine naturale e alimentati in parte da acqua piovana e in parte "artificialmente". Dei due bacini più grandi quello situato a est è più recente. Fino a qualche anno fa infatti si presentava come conca erbosa che si riempiva temporaneamente in occasione di forti piogge. Da 3-4 anni l'acqua vi è rimasta in maniera permanente creando uno stagno a tutti gli effetti. Si osserva della vegetazione igrofila ai bordi e della vegetazione natante sullo specchio d'acqua. L'altro bacino esiste da almeno 50 anni ma è solamente da 6 che è di queste dimensioni. Da quando infatti sono stati effettuati dei lavori di scavo per ampliarlo e approfondirlo (Mathis 1997). Attualmente presenta una folta vegetazione (*Typha*) e la superficie di acqua libera tende a diminuire.

La pozza piccola, situata a 150 m dai bacini principali, è anch'essa invasa dal canneto (*Typha*).

Il sito riveste particolare importanza in quanto si tratta dell'unico corpo d'acqua esistente nella regione ed è inserito in un paesaggio agricolo e naturale di grande bellezza.



Figura 1: Panoramica del sito di riproduzione d'anfibi.

3.2 Sistema idrico

L'alimentazione idrica dei due stagni principali è garantita direttamente dall'acqua piovana, dall'acqua proveniente dalla fontana patriziale (ca. 8 l/min), convogliata per mezzo di un tubo lungo ca. 70 m e del diametro di 10 cm, e presumibilmente dal troppo pieno del serbatoio del Comune di Arosio, situato più a sud presso il Monte Cervello. Non esistono affluenti o effluenti naturali.

Il livello dell'acqua subisce dunque delle variazioni stagionali dipendenti essenzialmente dalle precipitazioni. Da qualche anno a questa parte, sebbene vi sia stato un cambiamento delle dimensioni degli specchi d'acqua, gli stagni non si sono mai prosciugati (neanche durante l'estate 2003 particolarmente secca e calda).

Non è chiaro se il carattere permanente, soprattutto del bacino est (permanente solo da ca. 3-4 anni) sia dovuto a un'impermeabilizzazione naturale del terreno o a un cambiamento del livello della falda.

3.3 Tipologie ambientali dell'area

Le principali tipologie sono illustrate nel *Piano dei rilievi*.

Uno dei due bacini dello stagno principale è in gran parte ricoperto dal canneto (*Typha*) e una piccola parte dal giunco, l'altro bacino presenta invece una bordatura di vegetazione igrofila di vario tipo e una abbondante vegetazione natante (*Nymphoides peltata*). Lo stagno più piccolo è quasi interamente ricoperto dal canneto (*Typha*).

Gli stagni sono inseriti in prati pascolati attornati a loro volta in parte da strade sterrate e quindi da bosco misto di latifoglie (in prevalenza betulla e frassino a ovest, faggio a est). All'interno dell'area agricola si osservano alberi singoli, piccoli gruppi di alberi e boschetti (si tratta quasi sempre di betulle). Lo stagno grande, verso est, è collegato al bosco da una zona semi abbandonata composta da felci, ginestre, arbusti di vario tipo, alberi disposti singolarmente o a gruppetti. All'interno di quest'area è stata costruita una "terrazza" panoramica di legno che permette di osservare gli stagni e gli abitanti che vi vivono senza disturbarli.

Un piccolo sentiero naturale conduce a questa infrastruttura. Nei pressi dello stagno grande vi è una piccola area all'interno della quale si trovano una fontana, delle panchine e una "bacheca" di legno con piccola tettoia. L'area aperta è praticamente cintata per intero da recin-

zioni di diverso tipo (a maglia larga, doppio filo, pastore elettrico). Nella parte nord della zona aperta, nei pressi dello stagno più piccolo, esiste una striscia di terreno gestita a “prato inglese” adibita a pista di decollo e atterraggio per i modellini aerei. Più in alto, a sud, ci sono delle infrastrutture agricole (stalla, tettoie, recinti, mangiatoie, depositi di vario tipo, ecc.).



Figura 2: Panoramica del sito e i suoi dintorni.

3.4 Contenuti floristici particolari

Durante l'allestimento del presente rapporto non sono stati effettuati dei rilevamenti botanici particolari.

Nel resoconto concernente i lavori di ripristino dello stagno principale (Mathis 1997) viene riportata la lista botanica riproposta qui di seguito:

Trifolium montanum, *Potentilla erecta*, *Lysimachia vulgaris*, *Ranunculus auricomus*, *Melittis mellissophyllum*, *Juncus conglomeratus*, *Veronica latifolia*, *Typha angustifolia*, *Phragmites australis*, *Carlina acautis*, *Cirsium palustre*, *Thelypteris palustris*, *Galium silvaticum*, *Eupatorium cannabinum*, *Stachys silvatica*.

Nelle norme del Piano Regolatore si sottolinea la presenza (non verificata in occasione dell'allestimento del presente rapporto) di piante protette come le orchidee.

3.5 Contenuti faunistici particolari

3.5.1 Anfibi

Nel 2002 sono state rilevate 4 specie di anfibi (v. Tabella 1): tre appartengono alla lista rossa (DUELLI 1994) e sono considerate minacciate: Rana dei fossi, Rana verde minore e Tritone crestato meridionale. Quest'ultimo è anche considerato una Specie prioritaria regionale (SPR)¹. In Svizzera il Tritone crestato meridionale è infatti autoctono solo nel Ticino e in alcune valli dei Grigioni (UPN & MCSN 2003). È considerato l'anfibio che negli ultimi anni ha subito il maggiore regresso in Svizzera (Grossenbacher 1988).

Rilevante è anche l'abbondanza di individui presenti negli stagni.

¹ SPR: specie la cui protezione in Ticino deve essere considerata prioritaria.

Specie	LR (Sud)	SPR	Osservazioni
Rana dei fossi (<i>Rana lessonae</i>)	3		Popolazione media
Rana verde minore (<i>Rana esculenta</i>)	3		Popolazione piccola
Rana rossa (<i>Rana temporaria</i>)			Popolazione molto grande
Tritone crestato meridionale (<i>Triturus carnifex</i>)	3	SPR	Popolazione media
Rospo comune (<i>Bufo bufo spinosus</i>)	3		Popolazione grande

Tabella 1: Lista delle specie di anfibi presenti negli stagni di Agra (banca-dati KARCH, ROESLI M. & MADDALENA T. 2001 e 2004).

LR (SUD) = Lista rossa degli animali minacciati della Svizzera, regione Sud delle Alpi (DUELLI 1994);

1 = specie in pericolo di estinzione, 2 = specie fortemente minacciata, 3 = specie minacciata;

SPR (specie prioritaria regionale) = specie la cui protezione in Ticino deve essere considerata prioritaria (UPN & MCSN 2003).

3.5.2 Rettili

Durante i lavori di ripristino dello stagno principale avvenuti nel 1997 (Mathis 1997) sono state osservate le 4 specie di rettili riportate nella Tabella 2. Tutte le specie sono inoffensive. Interessante è la presenza della Natrice dal collare e soprattutto della Natrice tassellata, specie strettamente legata all'ambiente acquatico. La Natrice tassellata è autoctona solo in Ticino ed è fortemente minacciata; la sua protezione è considerata prioritaria. Il comitato permanente del Consiglio d'Europa, responsabile dell'attuazione della Convenzione di Berna, ha esplicitamente richiesto la tutela di tutte le popolazioni ticinesi (UPN & MCSN 2003).

Specie	LR (Sud)	SPR	Osservazioni
Biscia dal collare (<i>Natrix natrix</i>)	3		
Biscia tassellata (<i>Natrix tessellata</i>)	2	SPR	Autoctona solo in Ticino
Ramarro (<i>Lacerta viridis</i>)	3		
Lucertola muraiola (<i>Podarcis muralis</i>)			

Tabella 2: Lista delle specie di rettili presenti negli stagni di Agra (Mathis 1997).

LR (SUD) = Lista rossa degli animali minacciati della Svizzera, regione Sud delle Alpi (DUELLI 1994);

1 = specie in pericolo di estinzione, 2 = specie fortemente minacciata, 3 = specie minacciata;

SPR (specie prioritaria regionale) = specie la cui protezione in Ticino deve essere considerata prioritaria (UPN & MCSN 2003).

3.5.3 Avifauna e mammiferi

Durante i rilievi non sono state osservate specie particolari legate all'ambiente acquatico.

3.5.4 Odonati

Durante un rilevamento avvenuto nell'estate del 2000 sono state censite 7 specie di libellule (v. Tabella 3). Sebbene non siano presenti specie minacciate o prioritarie per la protezione il sito riveste una notevole importanza per il ricco popolamento che presenta.

Specie	LR (Sud)	SPR	Osservazioni
<i>Aeshna cyanea</i>			
<i>Aeshna juncea</i>			
<i>Anax imperator</i>			
<i>Coenagrion puella</i>			
<i>Lestes viridis</i>			
<i>Libellula quadrimaculata</i>			Legata al canneto
<i>Sympetrum striolatum</i>			

Tabella 3: Lista delle specie di libellule osservate negli stagni (GLT 2000, T. Maddalena com. pers.).

LR (SUD) = Lista rossa degli animali minacciati della Svizzera, regione Sud delle Alpi (DUELLI 1994);

1 = specie in pericolo di estinzione, 2 = specie fortemente minacciata, 3 = specie minacciata;

SPR (specie prioritaria regionale) = specie la cui protezione in Ticino deve essere considerata prioritaria (GLT 2000).

3.6 Funzioni ecologiche del sito

Gli specchi d'acqua di Agra sono un biotopo piuttosto isolato. Nella regione infatti, ad esclusione di alcuni piccoli stagni in giardini privati, sono praticamente assenti altri corpi d'acqua a carattere permanente. I siti di riproduzione d'anfibi inventariati più vicini (Bedigliora, Neggio, Bioggio o Vezia) si trovano ad una distanza tale da escludere ogni possibilità di contatto tra popolazioni diverse. L'isolamento di questo stagno, assieme alle sue caratteristiche ecologiche molto favorevoli, ha come conseguenza che tutti gli anfibi della regione vi si concentrano, formando popolazioni particolarmente grandi e favorendo probabilmente lo sviluppo di ecotipi locali. Il biotopo rappresenta quindi un sito essenziale per gli anfibi dell'intera regione. Ma oltre ad essere un sito di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale riveste numerose altre funzioni ecologiche. È un interessante sito di riproduzione per numerose specie di libellule e insetti acquatici, e pure un significativo ambiente di caccia per alcune specie di rettili, uccelli e pipistrelli.

Anche da un punto di vista botanico la zona direttamente influenzata dalle acque offre un habitat unico per la regione a numerose specie igrofile diventate rare.

3.7 Corridoi migratori

Non si è a conoscenza di rotte migratorie definite. La morfologia, gli ambienti esistenti, la mancanza di ostacoli importanti e le distanze relativamente brevi permettono agli anfibi di raggiungere il loro habitat invernale praticamente in qualsiasi direzione a partire dagli stagni. Il percorso più protetto, utilizzato probabilmente anche come ambiente per lo svernamento, è rappresentato dalla zona semi abbandonata situata a ovest dello stagno grande.



Figura 3: Stagni principali e zona semi abbandonata.

4. Stato di conservazione attuale

4.1 Descrizione generale

A partire dai lavori di pulizia del canneto, di approfondimento e ampliamento dello stagno effettuati nel 1997 (Mathis 1997), lo stato del sito è molto migliorato e le sue dimensioni aumentate. Negli ultimi 3-4 anni anche il secondo bacino presenta acqua in maniera permanente formando in certi periodi un unico grande corpo d'acqua.

Si nota un progressivo aumento del canneto e della vegetazione natante che va ad occupare una superficie sempre maggiore a scapito delle acque aperte.

In generale lo stato di conservazione dello stagno Agra può essere giudicato buono e non vi sono indizi che lasciano presagire nel prossimo futuro un'evoluzione negativa.

4.2 Problemi attuali e potenziali

4.2.1 Crescita del canneto e della vegetazione natante

Il veloce e intenso sviluppo del canneto riduce la superficie di acque libere e accelera il processo di interrimento degli stagni. Lo stagno piccolo è già quasi completamente ricoperto dal canneto e per quello grande situato a ovest non manca molto. Inoltre sta cominciando a crescere in maniera abbastanza significativa anche nel bacino situato a est. In quest'ultimo sta pure crescendo in maniera piuttosto veloce il Limnantemio (*Nymphoides peltata*), una neofita acquatica indicatrice di nutrienti (vedi anche Figure 1, 2 e 3).

4.2.2 Presenza di pesci rossi e germani reali

Nello stagno grande sono stati immessi abusivamente dei pesci rossi. Non appartenendo alla fauna indigena, questi animali creano uno squilibrio all'interno dell'ecosistema dello stagno, minacciando seriamente le popolazioni di anfibi che vi vivono.

In certi periodi dell'anno sono state osservate alcune coppie di germani reali. La presenza di un numero limitato di esemplari non comporta particolari problemi per il biotopo. Una concentrazione troppo elevata di questi uccelli potrebbe però provocare effetti negativi, in particolare per quanto riguarda l'aumento della carica fertilizzante dello stagno.

4.2.3 Deposito di materiali

All'interno dell'area agricola sono stati osservati alcuni depositi di materiale organico. Quello vicino alla pozza più piccola influisce direttamente sulla qualità delle acque e quindi va eliminato, mentre gli altri due composti essenzialmente da rami secchi non sono particolarmente problematici (anzi, possono rappresentare degli interessanti rifugi per diverse specie faunistiche).

Si è notato anche un deposito di materiale inerte. Questo va allontanato perché spesso sopra un primo piccolo ammasso ne vengono depositati altri.



Figura 4: Stagno piccolo con deposito di materiale organico nelle vicinanze.



Figura 5: Deposito di materiale inerte

4.2.4 Attività agricola nei pressi degli stagni

Attualmente l'attività agricola nelle immediate vicinanze degli specchi d'acqua viene praticata conformemente alle esigenze di tutela del biotopo. Queste aree non vengono infatti né pascolate né concimate e sono sfalciate una sola volta all'anno.

Una modifica della gestione agricola (pascolo intensivo, concimazione), così come un abbandono della gestione potrebbero causare problemi all'equilibrio ecologico degli stagni.

4.2.5 Imboschimento della zona a monte dello stagno principale

La zona a monte dello stagno principale si trova in uno stato di transizione importante per l'eterogeneità dell'ambiente della zona. Essa offre infatti un ambiente particolare e specifico che va mantenuto. Senza una gestione mirata evolverebbe fino a trasformarsi in bosco.



Figura 6: Zona a monte dello stagno principale

4.2.6 Pressione del pubblico

La zona di Agra si presta bene ad attività di svago di diverso tipo. Se queste dovessero essere eccessive potrebbero arrecare non poco disturbo agli stagni. Attualmente il problema maggiormente sentito è quello legato ai cani che entrano negli stagni o che vi corrono attorno, spaventando (o cacciando) la fauna presente.

4.2.7 Pista di decollo e atterraggio di modellini aerei

All'interno della zona agricola esiste una striscia di terreno gestita a "prato inglese". Questa superficie era utilizzata quale pista di decollo e atterraggio di modellini aerei. L'attività di aeromodellismo è cessata il 31.12.2003. La società che utilizzava la pista ha infatti ricevuto la disdetta da Parte del Patriziato di Cademario.

4.2.8 Regolazione dell'apporto idrico

Considerato che l'apporto idrico dello stagno principale dipende anche dai serbatoi dell'acquedotto e dalla fontana è possibile che si possa verificare una regolazione inadeguata. È importante che i responsabili di queste infrastrutture siano a conoscenza anche delle esigenze degli stagni.

4.2.9 Aumento del traffico veicolare

Un aumento del traffico veicolare lungo le strade agricole presenti arrecherebbe non poco danno agli stagni ma anche a tutta la zona: impatto del transito sulle popolazioni di anfibi (ostacolo per la migrazione), aumento della pressione del pubblico, disturbo, ecc.

5. Obiettivi della protezione

5.1 Obiettivi generali

L'obiettivo generale della protezione dello Stagno Agra è quello di assicurare l'integrità e la funzionalità del sito di riproduzione d'anfibi e degli ambienti naturali adiacenti.

5.2 Obiettivi specifici

In particolare il presente Decreto di protezione persegue i seguenti obiettivi:

- garantire la riproduzione regolare di tutte le specie di anfibi presenti nello stagno e nei suoi dintorni;
- mantenere la grandezza delle popolazioni di anfibi presenti;
- garantire lo svolgimento del ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al biotopo;
- garantire la migrazione degli anfibi tra lo stagno e i boschi circostanti;
- promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni presenti nelle immediate vicinanze (agricoltura, attività ricreative);
- conservare il mosaico di ambienti e la ricchezza strutturale dell'area agricola;
- salvaguardare il regime idrico del comparto
- informare la popolazione sull'enorme valore del biotopo e della zona circostante.

6. Provvedimenti di protezione

6.1 Le zone di protezione

L'azzoneamento atto a garantire la protezione degli stagni è indicato nel *Piano delle zone di protezione*. L'area protetta è stata suddivisa in tre zone differenti.

Zona nucleo (ZP1)

Sono state definite due zone nucleo separate. Una comprende lo stagno piccolo situato più a nord. L'altra comprende i due bacini dello stagno principale e la zona semi abbandonata situata sul lato ovest. Gli stagni e l'area cespugliata formano un complesso funzionale unico che consente a molte specie lo svolgimento di tutte le funzioni vitali (riproduzione, alimentazione, rifugio, svernamento).

Zona cuscinetto (ZP2)

I terreni agricoli e parte del bosco situati attorno agli specchi d'acqua sono stati identificati come zona cuscinetto. I limiti di questa zona sono rappresentati a ovest dal crinale della collina, a nord dalla strada sterrata (compresa), a est dal confine comunale e a sud dal bosco. Il ruolo principale di questa zona è di garantire lo scambio migratorio tra gli stagni e i boschi dove si trovano importanti aree di svernamento di molte specie. La gestione agricola estensiva di questa zona offre inoltre importanti possibilità di rifugio e alimentazione agli anfibi e alla fauna della regione in generale.

Zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1)

Attorno alle due zone nucleo è stata creata una zona cuscinetto dei nutrienti sufficiente dal punto di vista ecologico (UFAFP 1994). Questa fascia comprende la porzione di terreno che, tramite l'apporto di sostanze nutritive, potrebbe avere un influsso trofico sullo stagno, alterandone l'equilibrio biologico.

6.2 Elenco mappali interessati

Zona nucleo: 735 (Patriziato di Cademario)

Zona cuscinetto: 735 (Patriziato di Cademario)

Zona cuscinetto nutrienti: 735 (Patriziato di Cademario)

6.3 Misure e interventi

6.3.1 Taglio del canneto

Onde impedire l'eccessiva crescita del canneto e il conseguente interrimento degli stagni è necessario prevedere un taglio iniziale importante. Nel bacino ovest dello stagno grande e nella pozza piccola vanno tagliati ca. i 2/3 del canneto esistente, e nel bacino a est va estirpato tutto il canneto esistente.

6.3.2 Estirpazione vegetazione natante

Al fine di impedire che tutta la superficie acquatica venga occupata dalla vegetazione natante (*Nymphoides peltata*), i 3/4 di quella attualmente esistente vanno estirpati. Se la gestione di questa pianta, piuttosto invasiva e favorita dai nutrienti, diventa un problema è possibile tentare di sostituirla con una pianta acquatica indigena (per esempio *Nymphaea alba*).

6.3.3 Allontanamento pesci rossi

Per garantire la sopravvivenza delle popolazioni di anfibi e ristabilire un equilibrio all'interno dell'ecosistema stagno è necessario allontanare i pesci rossi presenti. Per combattere questo problema sarà inoltre necessario sensibilizzare la popolazione sull'importanza di non immettere specie non indigene negli specchi d'acqua naturali.

6.3.4 Allontanamento deposito materiale organico e inerte

Per evitare un'eccessiva concimazione dell'area dove è depositato e di quella a valle, il deposito di materiale organico situato nei pressi dello stagno piccolo va trasportato in un luogo idoneo. Anche il deposito di materiale inerte va eliminato e portato in una discarica controllata.

6.3.5 Recinzione

Completare, dove manca, la recinzione della zona agricola e sostituire quella non adeguata. La recinzione dovrebbe infatti impedire ai visitatori e soprattutto ai cani (ma anche ai cinghiali) di raggiungere la zona nucleo; non deve però rappresentare un ostacolo per la piccola fauna locale (anfibi, lepri e altri piccoli mammiferi) e deve permettere all'agricoltore di svolgere la propria attività (accesso, taglio, pascolo ecc.). La soluzione migliore sembra essere quella di utilizzare per tutto il perimetro la recinzione a maglia larga (20x20 cm) posata a livello del suolo.

6.3.6 Limitazione del traffico

Al fine di mantenere limitato al transito di mezzi agricoli il traffico veicolare sulle strade sterrate, si propone di mantenere (e curare in modo che non siano superabili) le attuali barriere che impediscono il passaggio e di aggiungerne una, fissa, a nord sulla strada che permette di aggirare quella esistente, smantellando nel contempo i due tratti di strada nel boschetto.

6.3.7 Pista di decollo e atterraggio

La superficie finora utilizzata come pista di decollo e atterraggio dovrà tornare ad una gestione agricola estensiva.

6.3.8 Abbandono gestione sentiero

La gestione del piccolo sentiero che prosegue verso nord a partire dalla terrazza panoramica va abbandonata.

6.3.9 Posa di cartelli di segnalazione area protetta e di un cartello informativo

I cartelli dovrebbero rendere attenti i passanti della presenza di un'area naturale protetta e del valore che gli stagni e la zona agricola possiedono. Essi dovrebbero anche informare su alcune regole basilari alle quali attenersi.

6.3.10 Strutture per rettili

In occasione dello sfalcio del canneto e della pulizia della zona situata a monte inserire qualche struttura (per esempio ammassi di pietre di diverse dimensioni) che favorisca la presenza di rettili. Queste aree andranno gestite in maniera da rimanere libere e permettere a questo tipo di animali di esporsi al sole.

6.4 Gestione corrente

6.4.1 Taglio regolare del canneto e controllo della vegetazione natante

Onde impedire l'eccessiva crescita del canneto e il conseguente interrimento degli stagni è necessario prevedere un taglio regolare. Nel bacino ovest e nella pozza piccola si propone di tagliarne la metà della superficie ogni due anni, così la stessa zona verrebbe falciata ogni quarto anno. Mentre nel bacino est il canneto va estirpato appena comincia a crescervi. Per quanto riguarda la vegetazione natante (*Nymphoides peltata*) a intervalli regolari questa neofita va eliminata (o perlomeno mantenuta entro certi limiti).

6.4.2 Impedire l'imboschimento dell'area a monte dello stagno

L'area cespugliata situata a monte dello stagno principale va gestita in maniera da mantenerla in uno stato simile a quello attuale. Come regola generale la metà della superficie va falciata un anno sì e uno no. Le aree per i rettili vanno invece tenute libere dalla vegetazione, e quindi falciate ogni anno. Il sentiero che conduce al punto d'osservazione va pulito regolarmente.

6.4.3 Sfalcio annuale della ZP2.1

Questa zona va gestita con uno sfalcio annuale unico e tardivo (dopo il 1° di luglio). I materiali organici provenienti dai lavori di taglio devono essere trasportati al di fuori della zona cuscinetto. Su una parte di essa, a nord della linea determinata dal pastore elettrico, è permesso un pascolo estensivo autunnale (vedi anche contratto di gestione N. 13 del 14.05.03 tra UPN e gestore).

6.4.4 Pastore elettrico, abbeveratoi temporanei

Per delimitare le zone dove è permesso il pascolo vanno posati temporaneamente dei pastori elettrici e degli abbeveratoi mobili.

7. Competenze e sorveglianza

L'attuazione e il coordinamento del Decreto, la pianificazione e la realizzazione degli interventi di gestione proposti sono di competenza cantonale.

Gli oneri che ne derivano vengono assunti dalla Confederazione e dal Cantone. Il Comune o altri enti possono partecipare al loro finanziamento. In generale la loro partecipazione è però limitata al finanziamento d'interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

La sorveglianza dell'area protetta è svolta dal Comune e dal Cantone che si avvale della collaborazione del Patriziato, dei forestali, dei guardacaccia, dei guardapesca e delle guardie della natura.

Bellinzona, 15 marzo 2005

8. Bibliografia

- DUELLI P., 1994. *Lista Rossa degli animali minacciati della Svizzera*. UFAFP, Berna.
- GROSSENBACHER K., 1988. Atlas de distribution des Anfibiens de Suisse. Documenta Faunistica Helvetiae 8, LSPN-CSCF:208 pp.
- GLT, 2000. (Maddalena T., Roesli M., Patocchi N. & Pierallini R.). *Inventario odonatologico delle zone umide planiziali di importanza nazionale del Cantone Ticino (1997-1999) e basi per un programma d'azione cantonale*. Museo cantonale di storia naturale, Lugano. Rapporto finale (non pubbl.).
- MATHIS A., 1997. Massnahmen zum Amphibienschutz im Laghetto Alpe Agra, Cademario, TI. IFM Waldbau / Oekologie. Rapporto (non pubbl.).
- ROESLI M. & MADDALENA T., 2001. *Distribuzione e frequenza di Rana esculenta e Rana lessonae in Ticino*. Museo cantonale di storia naturale, Lugano. Rapporto intermedio (non pubbl.).
- UFAFP, 1994. (Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio). Clé de détermination des zones tampons. UFAFP, Berna.
- UPN & MCSN, 2003. *Strategia cantonale per lo studio e la protezione di Anfibi e Rettili*. Ufficio protezione della natura, Bellinzona e Museo cantonale di storia naturale, Lugano.

II

Norme di attuazione

II - NORME D'ATTUAZIONE

CAPITOLO 1 NORME GENERALI	2
Art. 1 Base legale	2
Art. 2 Competenze	2
Art. 3 Scopo	2
Art. 4 Componenti del Decreto di protezione	2
CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE	3
Art. 5 L'area protetta	3
Art. 6 La zona nucleo (ZP1)	3
Art. 7 La zona cuscinetto (ZP2)	4
Art. 8 La zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1)	5
Art. 9 Interventi di gestione corrente	5
Art. 10 Contratti di gestione	5
Art. 11 Sorveglianza e monitoraggi	5
Art. 12 Finanziamento e indennizzi	5
CAPITOLO 3 NORME FINALI	6
Art. 13 Autorizzazioni	6
Art. 14 Deroghe	6
Art. 15 Contravvenzioni	6

CAPITOLO 1 NORME GENERALI

Art. 1 Base legale

¹ Il Decreto di protezione dello Stagno Agra (DP) è elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN)¹, in particolare ai sensi degli articoli 13, 14 e 15.

² L'area protetta dello Stagno Agra è una Riserva ai sensi dell'art. 12 LCN.

Art. 2 Competenze

¹ Il Dipartimento del territorio (detto in seguito Dipartimento) è responsabile dell'attuazione del DP, in particolare dell'applicazione delle presenti norme.

² All'Ufficio protezione della natura del Dipartimento compete il coordinamento dell'attuazione del DP.

Art. 3 Scopo

¹ Scopo del DP è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici dello Stagno Agra (oggetto n. TI 195 dell'Inventario federale dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale), per assicurare a lungo termine la sua funzione di luogo di riproduzione degli anfibi.

² In particolare il DP persegue i seguenti obiettivi:

- a. garantire la riproduzione regolare di tutte le specie di anfibi presenti negli stagni e nei suoi dintorni;
- b. mantenere la grandezza delle popolazioni di anfibi presenti;
- c. garantire lo svolgimento del ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al biotopo;
- d. garantire la migrazione degli anfibi tra gli stagni e i boschi circostanti;
- e. promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni presenti nelle immediate vicinanze (agricoltura, attività ricreative, ...);
- f. conservare il mosaico di ambienti e la ricchezza strutturale dell'area agricola;
- g. informare la popolazione sull'enorme valore del biotopo e della zona circostante;
- h. salvaguardare il regime idrico del comparto.

³ Il DP è lo strumento d'attuazione dell'Ordinanza federale sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale del 15 giugno 2001 (OSRA)².

Art. 4 Componenti del Decreto di protezione

¹ Il DP si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- a. Norme d'attuazione;
- b. Piano delle zone di protezione;
- c. Piano delle misure e degli interventi;

¹ BU 10/2002

² RS 451.34

² Il DP si compone dei seguenti documenti informativi:

- a. Rapporto esplicativo;
- b. Piano dei rilievi;
- c. Piano di gestione;
- d. Programma delle misure di intervento;

CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE

Art. 5 L'area protetta

¹ L'area protetta dello Stagno Agra è composta dalle seguenti zone di protezione:

- a. La zona nucleo (ZP1);
- b. La zona cuscinetto (ZP2);
- c. La zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1);

Art. 6 La zona nucleo (ZP1)

¹ Include tutti gli specchi d'acqua nonché gli ambienti naturali, quali aree con arbusti o ruderali, siepi e boschetti, che servono, anche solo potenzialmente, alla riproduzione degli anfibi o quali spazi vitali terrestri.

² I contenuti naturali di questa zona sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella zona nucleo devono essere favoriti la conservazione e l'incremento della flora e della fauna indigene, in particolare degli anfibi e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; devono inoltre essere conservati il regime idrico e le peculiarità geomorfologiche. Ogni utilizzazione deve essere finalizzata alla cura e alla conservazione del biotopo.

³ Sono vietati gli interventi e le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità biologica del sito, in particolare:

- a. l'accesso alla zona salvo sul sentiero che raggiunge il punto d'osservazione;
- b. le costruzioni, le installazioni, ad eccezione di quelle previste dal *Piano delle misure e degli interventi*, i depositi, anche temporanei, così come qualsiasi modifica della morfologia del terreno;
- c. l'alterazione del regime idrico, in particolare i prosciugamenti, la creazione di drenaggi, la captazione d'acqua, l'immissione di acque di scarico;
- d. il pascolo e il passaggio di bestiame;
- e. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell'Ordinanza federale sulle sostanze pericolose per l'ambiente del 9 giugno 1986³;
- f. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico se non per necessità di conservazione del biotopo;
- g. l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
- h. la raccolta, lo sradicamento, il danneggiamento di ogni specie vegetale e fungina;
- i. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animali selvatiche;
- j. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici.

³ RS 814.013

Art. 7 La zona cuscinetto (ZP2)

¹ Comprende le superfici agricole e boscate circostanti la zona nucleo, caratterizzate da un paesaggio diversificato con elementi di pregio naturalistico e paesaggistico e da uno sfruttamento agricolo estensivo. Ha lo scopo di garantire a lungo termine la funzionalità ecologica degli stagni, proteggendo la zona nucleo dall'immissione di sostanze dannose e fungendo da collegamento tra gli stagni e i boschi circostanti così come da habitat per numerose specie animali.

² Gli elementi e le strutture di interesse naturalistico e paesaggistico così come il carattere agricolo estensivo di questa zona devono essere conservati.

³ Sono promossi la creazione di nuovi spazi vitali favorevoli alle specie animali e vegetali selvatiche, un'agricoltura estensiva, così come la rigenerazione di aree compromesse o impoverite dal profilo naturalistico.

⁴ Nella zona cuscinetto sono vietate le attività che direttamente o indirettamente possono nuocere agli obiettivi di conservazione, in particolare:

- a. nuove installazioni, costruzioni e strade, ad eccezione di quelle giustificate dal profilo agricolo e non contrarie agli obiettivi di protezione o il cui scopo è legato alla conservazione dei biotopi;
- b. i cambiamenti di destinazione per le costruzioni esistenti, se contrari agli obiettivi di protezione;
- c. i cambiamenti d'utilizzazione, se contrari agli obiettivi di protezione;
- d. le modifiche della morfologia del terreno, l'aratura del suolo, i depositi e gli scavi, se contrari agli obiettivi di protezione;
- e. l'alterazione del regime idrico locale nella misura in cui possa portare pregiudizio allo stagno;
- f. l'intensificazione della gestione agricola; in particolare la campicoltura e l'installazione di serre;
- g. il pascolo intensivo;
- h. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi ad eccezione:
 - del letame maturo;
 - del colaticcio povero di sterco all'interno della zona specifica (0.5 ha) delimitata sul *Piano di gestione* nelle seguenti quantità: max. 10 m³/anno diluito 1:3 (1 parte di colaticcio per 3 di acqua);
- i. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico se non per necessità di conservazione del biotopo;
- j. l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
- k. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animali selvatiche;
- l. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici;
- m. l'asfaltatura delle strade agricole esistenti;
- n. la circolazione veicolare salvo per motivi agricoli o di interesse pubblico.

⁵ Qualsiasi intervento selvicolturale deve essere conforme agli obiettivi di protezione. In ogni caso è vietato lo sfruttamento forestale di produzione e in particolare: le piantagioni, la selezione di specie alloctone, i dissodamenti, lo spargimento di concimi e di prodotti di trattamento delle piante, il pascolo in foresta.

Art. 8 La zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1)

¹ È parte della ZP2 e serve per impedire l'immissione di nutrienti o di altre sostanze usate in agricoltura suscettibili di minacciare la fauna e la flora del sito di riproduzione.

² Oltre ai vincoli previsti per la zona cuscinetto (art. 7) sono in particolare vietati:

- a. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell'Ordinanza federale sulle sostanze pericolose per l'ambiente;
- b. il pascolo e il passaggio di bestiame, ad eccezione dell'area segnalata sul *Piano di gestione*.

³ La zona cuscinetto nutrienti può essere gestita unicamente in maniera estensiva con sfalci tardivi; i materiali organici provenienti dai lavori di sfalcio non devono essere lasciati sul posto.

Art. 9 Interventi di gestione corrente

¹ Gli interventi di gestione corrente sono di regola pianificati e realizzati dall'Ufficio protezione della natura.

² Previo accordo con l'Ufficio protezione della natura, gli interventi di gestione corrente possono essere realizzati dai proprietari o dai gestori.

³ Proprietari e gestori sono in ogni caso tenuti a tollerare gli interventi di gestione da parte del Cantone. Essi ne sono preventivamente informati.

Art. 10 Contratti di gestione

L'Ufficio protezione della natura può perseguire gli scopi di protezione tramite la stipulazione di contratti di gestione con i gestori e i proprietari.

Art. 11 Sorveglianza e monitoraggi

¹ Il Comune e il Patriziato di Cademario, i forestali, i guardacaccia, i guardapesca e le guardie della natura collaborano con l'Ufficio protezione della natura nel compito di sorveglianza dell'area protetta.

² L'Ufficio protezione della natura promuove il monitoraggio dell'area protetta allo scopo di seguirne l'evoluzione dal profilo floristico, faunistico, idrico e di verificare il successo delle misure di tutela adottate.

Art. 12 Finanziamento e indennizzi

¹ La Confederazione e il Cantone si assumono i costi derivanti dalla conservazione, dalla gestione e dalla sorveglianza dell'area protetta.

² La partecipazione del Comune di Cademario o di altri enti è limitata ad interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

³ Gli agricoltori che stipulano un contratto di gestione con l'Ufficio protezione della natura vengono indennizzati in base a specifiche disposizioni del Dipartimento.

CAPITOLO 3 NORME FINALI

Art. 13 Autorizzazioni

Per ogni intervento all'interno delle zone di protezione ZP1, ZP2, ZP2.1, va richiesta un'autorizzazione all'Ufficio protezione della natura.

Art. 14 Deroghe

¹ Deroghe ai provvedimenti di protezione sono ammissibili unicamente per progetti direttamente legati all'ubicazione e ad un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale.

² Le deroghe sono rilasciate dal Dipartimento.

Art. 15 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle norme del presente DP sono punite conformemente agli articoli 40 e 41 LCN.


III

Rappresentazioni cartografiche


Piano delle zone di protezione catastale 1:2'000 - Cademario Piano 11


- zona nucleo
- zona cuscinetto
- zona cuscinetto nutrienti


0 12.5 25 50
metri



Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998







IV

Programma delle misure di intervento

IV - PROGRAMMA DELLE MISURE DI INTERVENTO

1. Interventi previsti e stima dei costi

L'elenco degli interventi previsti dal presente Decreto, con una stima dei costi di realizzazione, è riportato nella Tabella 1.

La realizzazione degli interventi di sistemazione è prevista sull'arco di due anni, tra il 2004 e il 2005.

Gli interventi di gestione corrente sono invece stati previsti per un periodo di 5 anni (2004-2008).

2. Finanziamento

Il finanziamento degli interventi e delle misure, direttamente legati alla conservazione del biotopo, è suddiviso tra Confederazione e Cantone.

La Confederazione contribuisce al finanziamento di provvedimenti di protezione di biotopi d'importanza nazionale in base all'art. 18d della Legge sulla protezione della natura (LPN) del 1° luglio 1966. Per il biennio 2005/2005 il tasso di sussidio per i siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale è fissato al 74%. La Confederazione sussidia inoltre interventi a favore del paesaggio in base all'art. 13 LPN nella misura del 30%. Il resto dei costi è a carico del Cantone.

La partecipazione del Comune di Cademario o di altri enti è limitata ad interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

La chiave di riparto dei finanziamenti è indicata nella Tabella 2.

Tabella 1: Programma e costi degli interventi

		Priorità	Realizzazione	Progetto	Intervento	TOTALE
	Interventi di sistemazione					
1	Taglio del canneto	1 ^a	2004-2005		2'500.-	2'500.-
2	Estirpazione vegetazione natante	1 ^a	2004-2005		3'000.-	3'000.-
3	Allontanamento pesci rossi	1 ^a	2004		-	-
4	Allontanamento materiale organico e inerte	1 ^a	2004		2'500.-	2'500.-
5	Completamento e sistemazione recinzione	1 ^a	2004		20'000.-	20'000.-
6	Posa barriera fissa di legno	1 ^a	2004		2'000.-	2'000.-
7	Ripristino zona pista di decollo	2 ^a	2004		-	-
8	Abbandono gestione sentiero	2 ^a	2004		-	-
9	Posa cartelli di segnalazione e cartello informativo	1 ^a	2004	1'000.-	3'000.-	4'000.-
10	Allestimento strutture per rettili	2 ^a	2004-2005		1'000.-	1'000.-
	Totale interventi di sistemazione			1'000.-	34'000.-	35'000.-
	Gestione corrente					
11	Taglio del canneto e controllo vegetazione natante (1 volta ogni 2 anni)	1 ^a	2004-2008		12'000.-	12'000.-
12	Taglio vegetazione a monte dello stagno principale (1 volta ogni 2 anni)	1 ^a	2004-2008		9'000.-	9'000.-
13	Contributi per lo sfalcio annuale della ZP2.1	1 ^a	2004-2008		1'000.-	1'000.-
14	Manutenzione percorso pedestre e punto di osservazione	2 ^a	2004-2008		2'000.-	2'000.-
15	Pulizia delle strutture per i rettili (una volta all'anno)	2 ^a	2004-2008		2'000.-	2'000.-
	Totale gestione corrente				26'000.-	26'000.-
TOTALE				1'000.-	60'000.-	61'000.-

Tabella 2: Chiave di riparto dei finanziamenti

		Costi totali	CONFEDERAZIONE		CANTONE	
			%	Quota CH	%	Quota Cantone
Interventi di sistemazione						
1	Taglio del canneto	2'500.-	74	1'850.-	26	650.-
2	Estirpazione vegetazione natante	3'000.-	74	2'220.-	26	780.-
3	Allontanamento pesci rossi	-		-		-
4	Allontanamento materiale organico e inerte	2'500.-	0	-	100	2'500.-
5	Completamento e sistemazione recinzione	20'000.-	74	14'800.-	26	5'200.-
6	Posa barriera fissa di legno	2'000.-	74	1'480.-	26	520.-
7	Ripristino zona pista di decollo	-		-		-
8	Abbandono gestione sentiero	-		-		-
9	Posa cartelli di segnalazione e cartello informativo	4'000.-	74	2'960.-	26	1'040.-
10	Allestimento strutture per rettili	1'000.-	74	740.-	26	260.-
Totale interventi di sistemazione		35'000.-		24'050.-		10'950.-
Gestione corrente						
11	Taglio del canneto e controllo vegetazione natante (1 volta ogni 2 anni)	12'000.-	74	8'880.-	26	3'120.-
12	Taglio vegetazione a monte dello stagno principale (1 volta ogni 2 anni)	9'000.-	74	6'660.-	26	2'340.-
13	Contributi per lo sfalcio annuale della ZP2.1	1'000.-	74	740.-	26	260.-
14	Manutenzione percorso pedestre e punto di osservazione	2'000.-	74	1'480.-	26	520.-
15	Pulizia delle strutture per i rettili (una volta all'anno)	2'000.-	74	1'480.-	26	520.-
Totale gestione corrente		26'000.-		19'240.-		6'760.-
TOTALE		61'000.-		43'290.-		17'710.-

V

Allegati

ALLEGATO A

**ORDINANZA FEDERALE SULLA PROTEZIONE
DEI SITI DI RIPRODUZIONE D'ANFIBI D'IMPORTANZA NAZIONALE**

Ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale

(Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA)

del 15 giugno 2001 (Stato 2 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Art. 1 Inventario federale

¹ L'Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi) comprende gli oggetti elencati negli allegati 1 e 2.

² L'allegato 1 comprende gli oggetti fissi e l'allegato 2 gli oggetti mobili.

Art. 2 Oggetti fissi

Gli oggetti fissi sono costituiti dagli specchi d'acqua idonei alla riproduzione e dalle superfici confinanti naturali e prossime allo stato naturale (settore A), nonché dagli spazi vitali per l'attività terrestre e dai corridoi di transito degli anfibi (settore B). Se necessario, nella descrizione degli oggetti va tenuto conto dei settori A e B.

Art. 3 Oggetti mobili

¹ Gli oggetti mobili comprendono zone di estrazione di materie prime, in particolare cave di ghiaia e d'argilla nonché cave di pietra, con specchi d'acqua idonei alla riproduzione, che nel corso del tempo possono essere spostati.

² Qualora lo spostamento degli specchi d'acqua idonei alla riproduzione non fosse più possibile, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale se l'oggetto mobile:

- a. debba essere sostituito con un nuovo oggetto mobile equivalente;
- b. debba essere designato come oggetto fisso, o
- c. debba essere escluso dall'Inventario.

³ Nella sua richiesta giusta il capoverso 2, il DATEC tiene conto delle condizioni locali e collabora strettamente con i Cantoni interessati, i quali, dal canto loro, sentono gli interessati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.

RU 2001 2273

¹ RS 451

Art. 4 Descrizione degli oggetti

¹ Gli oggetti sono descritti in una pubblicazione speciale. Quale allegato 3, essa è parte integrante della presente ordinanza.

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale, UFAFP) e presso i Cantoni.² I Cantoni designano i servizi competenti.

Art. 5 Delimitazione degli oggetti

¹ I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari.

² Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d'acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso.

³ Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all'accertamento.

Art. 6 Scopo della protezione

¹ Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché come capisaldi per la sopravvivenza a lungo termine e per il ripopolamento di specie d'anfibi minacciate.

² Tra gli scopi della protezione figurano in particolare la conservazione e la promozione:

- a. dell'oggetto quale sito per la riproduzione degli anfibi;
- b. delle popolazioni di anfibi che determinano il valore dell'oggetto;
- c. dell'oggetto quale elemento all'interno di un sistema di biotopi.

³ Se la conservazione o la promozione di popolazioni di anfibi di specie diverse si escludono a vicenda, valgono le priorità giusta le indicazioni dell'allegato 3.

Art. 7 Deroghe allo scopo della protezione

¹ Una deroga allo scopo della protezione degli oggetti fissi è ammessa solo per progetti a ubicazione vincolata e utili a un interesse pubblico preponderante, parimenti d'importanza nazionale. Il responsabile è tenuto ad adottare le migliori misure di protezione e di ripristino possibili, o provvedimenti sostitutivi adeguati.

² Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 15 gen. 2003 che modifica le disposizioni sulla consultazione delle pubblicazioni relative alle ordinanze sui biotopi conformemente all'art. 18a LPN (RU 2003 249).

² È inoltre possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti fissi in caso di:

- a. lavori di manutenzione necessari alla protezione dalle piene, in particolare nel perimetro di zone di deposito di ghiaia e di bacini di ritenuta delle piene;
- b. utilizzazione di impianti di piscicoltura esistenti;
- c. misure giusta la legge del 24 gennaio 1991³ sulla protezione delle acque;
- d. misure giusta l'ordinanza del 26 agosto 1998⁴ sui siti contaminati;
- e. protezione di superfici per l'avvicendamento delle colture.

³ È possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti mobili se ciò è stabilito negli accordi o in una disposizione giusta l'articolo 5 capoverso 2.

Art. 8 Misure di protezione e di manutenzione

¹ I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione. Nel caso di oggetti mobili, tali misure di protezione e di manutenzione sono oggetto degli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2.

² I Cantoni provvedono segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita ai sensi della legge del 22 giugno 1979⁵ sulla pianificazione del territorio corrispondano a tale ordinanza.

Art. 9 Scadenza

Le misure di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 nonché all'articolo 8 devono essere adottate entro sette anni dall'inserimento degli oggetti nell'allegato 1 o 2.

Art. 10 Protezione preventiva

Fintanto che non hanno adottato misure di protezione e di manutenzione, i Cantoni s'impegnano a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti fissi e a mantenere la funzionalità degli oggetti mobili mediante misure urgenti appropriate.

Art. 11 Riparazione dei danni

I Cantoni vigilano affinché i danni precedentemente arrecati all'oggetto siano riparati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l'occasione. Nel caso di oggetti mobili saranno considerati gli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2.

³ RS 814.20

⁴ RS 814.680

⁵ RS 700

Art. 12 Obblighi della Confederazione

¹ Nell'ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione, nonché i suoi istituti e le sue aziende, sono tenuti a conservare intatti gli oggetti fissi e funzionali gli oggetti mobili.

² Essi adottano le misure previste agli articoli 8, 10 e 11, nei settori in cui sono competenti in virtù della legislazione speciale.

Art. 13 Resoconto

Fintanto che non avranno adottato le misure necessarie giusta l'articolo 5 capoversi 1 e 2 e l'articolo 8, i Cantoni devono presentare all'Ufficio federale, alla fine di ogni biennio, un rapporto sullo stato della protezione dei siti di riproduzione degli anfibi.

Art. 14 Prestazioni della Confederazione

¹ L'Ufficio federale consiglia e sostiene i Cantoni nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

² Le indennità della Confederazione per le misure previste agli articoli 5, 8, 11 e 16 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 17 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁶ sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).

Art. 15 Raccomandazioni dell'UFAFP

L'UFAFP, dopo aver sentito le cerchie interessate, rilascia raccomandazioni in merito alla protezione e alla manutenzione dei siti di riproduzione degli anfibi.

Art. 16 Disposizione transitoria

¹ Sino alla decisione su un loro inserimento nell'allegato 1 o 2, la protezione degli oggetti elencati nell'allegato 4 si basa sull'articolo 29 capoverso 1 lettera *a* OPN⁷, nonché sull'articolo 10 della presente ordinanza.

² Tali oggetti sono descritti nella documentazione relativa alla procedura di consultazione del 21 giugno 1994⁸. Detta documentazione può essere consultata presso i servizi indicati all'articolo 4 capoverso 2.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

⁶ RS 451.1

⁷ RS 451.1

⁸ Non pubblicata nella RU.

ALLEGATO B

INVENTARIO FEDERALE DEI SITI DI RIPRODUZIONE D'ANFIBI D'IMPORTANZA NAZIONALE

SCHEDA UFFICIALE

Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung
Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale
Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale
Inventari federal dals territoris da frega d'amfibis d'impurtanza naziunala

Objekt
Objet
Oggetto
Object

TI 195

Gemeinde(n), Kanton(e)
Commune(s), canton(s)
Commune(i), cantone(i)
Vischnanca(s), chantun(s)
Cademario

Lokalität
Localité
Località
Localitad
Stagno Agra

Koordinaten
Coordonnées
Coordinate
Coordinatas
712'820 / 99'010

Mittlere Höhenlage
Altitude moyenne
Altitudine media
Autezza media
930 m

Fläche Bereich A
Surface secteur A
Estensione settore A
Surfatscha sector A
1.6 ha

Fläche Bereich B
Surface secteur B
Estensione settore B
Surfatscha sector B
7.5 ha

Weitere Bundesinventare
Autres inventaires fédéraux
Altri inventari federali
Auters inventaris federalis

Amphibienbestände / Peuplement en amphibiens / Popolazione di anfibi / Effectivs d'amfibis

Triturus carnifex 2 *Rana temporaria* 4

Population / population / popolazione / populaziun : 1 = klein oder nicht bekannt / petite ou non connue / piccola o di dimensione sconosciuta / pitschna u nunconuscenta
2 = mittel / moyenne / media / mesauna 3 = gross / grande / grande / gronda 4 = sehr gross / très grande / molto grande / fitg gronda

Hinweise / Indications / Indicazioni / Indicaziuns



Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung
Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale
Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale
Inventari federal dals territoris da frega d'amfibus d'impurtanza nazionala

Lokalität
 Localité
 Località
 Localidad

Stagno Agra

Objekt
 Objet
 Oggetto
 Object

TI 195

-  Bereich A / secteur A / settore A / sector A
-  Bereich B / secteur B / settore B / sector B

1:10'000

